



**GUILIO VITALI**  
NOTAIO IN MORBEGNO

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 29 FEBBRAIO 2016 N. 62948/18293**

**DI REP.**

**STATUTO CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - FINALITA' - FUNZIONI**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs .C.P.S.14 dicembre 1947, n. 1577, è costituita fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio delle province di Sondrio e Lecco, l'associazione denominata "Confcooperative - Unione Territoriale di Sondrio e Lecco - Confcooperative dell'Adda", con sede in Sondrio (SO) e in Lecco (LC).

2. Ai sensi dell'articolo 46 del Codice Civile, l'associazione ha sede legale in Sondrio (SO). Con deliberazione del Consiglio Territoriale potranno essere istituite sedi secondarie.

3. La denominazione abbreviata è "Confcooperative dell'Adda". Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.

4. L'associazione non ha scopo di lucro.

5. L'associazione "Confcooperative dell'Adda" è struttura territoriale della Confcooperative Nazionale e la rappresenta nell'ambito delle province di Sondrio e Lecco nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative Nazionale.

6. La denominazione "Confcooperative dell'Adda" può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte della Confcooperative Nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 15 dello statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole "Confcooperative - Unione Territoriale di Sondrio e Lecco - Confcooperative dell'Adda".

**ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI**

1. La Confcooperative dell'Adda ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana.

2. La Confcooperative dell'Adda, nel rispetto dei principi inspiratori, nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive della Confederazione Cooperative Italiane e di Confcooperative Lombardia, esplica nel proprio territorio di competen-



za, i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e in parte richiamati di seguito nel presente comma:

- a. la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
- b. la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
- c. la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nelle province degli enti cooperativi, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;
- d. la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- e. la promozione di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
- f. l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio delle province di Sondrio e Lecco;
- g. l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
- h. lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
- i. lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate, dei loro soci e amministratori, alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- j. la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- k. la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
- l. la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere con particolare riguardo sia all'imprenditoria giovanile, sia all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- m. la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico-economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti e ai loro associati, favorendo anche



l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci ed

assicurando il collegamento con gli Organi e gli Uffici di Confcooperative Lombardia e della Confcooperative Nazionale;

- n. l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione dalla Confcooperative Nazionale e dalla Confcooperative Lombardia;
- o. la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;
- p. la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
- q. la designazione, salvo diversa disposizione di legge, negli enti, negli istituti e nelle autorità provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confcooperative Nazionale stessa ed alla Confcooperative Lombardia;
- r. la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività della Confcooperative Lombardia e della Confcooperative Nazionale e la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi della Confcooperative Lombardia e della Confcooperative Nazionale;
- s. la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati;
- t. l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

3. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative dell'Adda potrà:

- a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

4. La Confcooperative dell'Adda collabora con la Confcooperative Nazionale, quale Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta del movimento cooperativo, per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Lombardia.

5. La Confcooperative Nazionale, la Confcooperative dell'Adda e le imprese ad essa associate riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concor-



renza.

6. Le imprese che aderiscono a Confcooperative Nazionale e a Confcooperative dell'Adda respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
7. Il mancato rispetto delle norme etiche della Confcooperative Nazionale e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.
8. La Confcooperative dell'Adda esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

## **TITOLO II**

### **ASSOCIATI**

#### **ART. 3 - ADESIONE - EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI**

1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative dell'Adda.
2. Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati alla Confcooperative Nazionale, finché permane l'adesione, anche i soci degli enti medesimi, cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'Associazione, come definito in sede regolamentare.
3. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento federale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
4. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplichino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.
5. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
6. Gli enti a carattere regionale che hanno sede legale nel territorio delle province di Sondrio e Lecco aderiscono direttamente a Confcooperative Lombardia e Confcooperative Nazionale, pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea di Confcooperative dell'Adda ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello statuto confederale.
7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.



GIULIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

8. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione

ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.

10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee, secondo le norme del presente Statuto.

11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrono i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Nazionale.

12. L'adesione a Confcooperative Nazionale comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali, nelle quali si articola la Confederazione.

13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

14. Ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, gli enti aderenti sono obbligati a:

- a. osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e di Confcooperative Lombardia e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi;
- b. osservare, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, le disposizioni emanate dalla Confcooperative Nazionale, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Lombardia;
- c. versare regolarmente il contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale, nella misura stabilita dagli organi competenti, nonché i contributi obbligatori per legge o per regolamento governativo;
- d. abbonarsi a "Italia Cooperativa";
- e. comunicare a Confcooperative dell'Adda gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'ente, alle quali un rappresentante di Confcooperative dell'Adda ha diritto di partecipare;
- f. ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo Statuto confederale;
- g. ricevere le revisioni e le ispezioni che Confcooperative Nazionale è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

#### **ART. 4 – RECESSO ED ESCLUSIONE**

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.

2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assi-



GIULIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

stenza e tutela del Movimento cooperativo, se non sia stata

comunicata e concordata preventivamente con la Confederazione secondo le procedure stabilite dal regolamento sulle adesioni di Confcooperative nazionale. In tal caso si applicano le norme del precedente comma.

3. Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l'art. 24 comma 2 del Codice Civile.

4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.

5. L'esclusione è proposta dagli organi della Confcooperative dell'Adda ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Si applica l'articolo 9 del Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale.

6. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione.

7. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

### **TITOLO III** **ORGANISMI TERRITORIALI**

#### **ART. 5 - ORGANI**

1. Sono Organi dell'Unione:
  - a) l'Assemblea territoriale;
  - b) il Consiglio territoriale;
  - c) il Consiglio di Presidenza;
  - d) il Presidente;
  - e) l'organo di controllo;
  - f) i Comitati territoriali.

#### **ART. 6 - ASSEMBLEA TERRITORIALE - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea territoriale è costituita dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo e dagli altri enti o soggetti che hanno diritto a parteciparvi a norma dello statuto confederale. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio territoriale, in via ordinaria, ogni 4 anni, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel semestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.

3. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui



GIULIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

alle lettere c) e d) del successivo articolo 7 e in via stra-

ordinaria, quando il Consiglio territoriale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

4. Nel caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale, partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 30 (trenta) giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento del contributo associativo relativo ai quattro esercizi precedenti.

5. Confcooperative dell'Adda dovrà comunicare tempestivamente a Confcooperative Nazionale l'elenco degli enti in regola e trasferire a quest'ultima il contributo associativo riscosso, salvo l'autorizzazione a trattenere la propria quota. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative nazionale potrà rinviare l'Assemblea e intervenire presso Confcooperative dell'Adda con un proprio delegato.

6. Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio territoriale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque, coincidente con il trimestre antecedente l'Assemblea nazionale.

7. I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio territoriale con regolamento. Si applica in ogni caso l'articolo 2 del Regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine alla elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'Assemblea e alla composizione delle controversie. Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, il suddetto regolamento prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio territoriale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea territoriale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi territoriali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative dell'Adda.

10. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto



GUILIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio territoriale, del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo, il direttore e se nominato il segretario generale.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti di Confcooperative dell'Adda.

12. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

13. Le liste dei candidati a consiglieri territoriali da eleggere in seduta plenaria ai sensi del successivo art. 7, comma 1 lett. a) dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.

14. Nell'ambito dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i delegati degli enti aderenti aventi titolo si riuniranno in assemblee per circoscrizioni territoriali per l'elezione dei componenti dei rispettivi Comitati territoriali.

#### **ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE**

1. Nel quadro degli indirizzi generali della Confcooperative Nazionale e di Confcooperative Lombardia, l'Assemblea territoriale:

a. formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative dell'Adda ed i membri del Consiglio territoriale e dell'Organo di Controllo;

b. elegge i delegati degli enti aderenti alla assemblea regionale e nazionale;

c. esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;

d. approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.

2. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti esse si intendono respinte.

4. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e alle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.

5. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio territoriale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea sì da consentire l'esame preventivo da parte



del Consiglio territoriale. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi dei voti.

#### **ART. 8 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE**

1. Il Consiglio territoriale è composto:

- dal Presidente di Confcooperative dell'Adda;
- da un numero minimo di 12 (dodici) a un massimo di 30 (trenta) componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi, assicurando adeguata rappresentanza territoriali e settoriali;
- da un componente di ciascun Comitato territoriale; i Comitati territoriali sono eletti fra i delegati riuniti per circoscrizione territoriale nell'ambito dell'Assemblea territoriale.

2. Partecipano al Consiglio senza diritto di voto i presidenti delle Federazioni e i responsabili dei settori territoriali, o loro delegati, qualora non ne prendano parte ad altro titolo, il direttore e, se nominato, il segretario generale.

3. Assistono alle riunioni del Consiglio territoriale i componenti dell'organo di controllo.

4. Il Consiglio territoriale potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni territoriali che svolgano attività di interesse cooperativo e attinenti l'impresa sociale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 6 dell'art. 6.

6. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

7. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

8. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

#### **ART. 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE**

1. Il Consiglio territoriale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa di Confcooperative dell'Adda, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione. Imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2. In particolare, il Consiglio territoriale:

- a) elegge tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti e gli



GIULIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

- altri membri del Consiglio di Presidenza, in un numero variabile sino ad un massimo di 11 (undici) membri, inclusi il Presidente e i Vicepresidenti;
- b) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
  - c) approva i regolamenti dei settori territoriali di cui al successivo art. 18;
  - d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;
  - e) determina i mezzi di finanziamento della Confcooperative dell'Adda, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale e Confcooperative Lombardia, nonché la quota territoriale del contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale;
  - f) approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative dell'Adda e determina, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di Presidenza;
  - g) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
  - h) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, fissandone i temi;
  - i) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio territoriale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
  - j) rassegna all'Assemblea le proposte di modifiche allo Statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
  - k) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
  - l) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative dell'Adda ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri della Confcooperative;
  - m) eventualmente, se proposto dal Presidente, nomina il Segretario generale.

#### **ART. 10 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO TERRITORIALE**

1. Il Consiglio territoriale è convocato dal Presidente anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.



**GIULIO VITALI**  
NOTAIO IN MORBEGNO

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumentazioni informatiche o fax, almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo PEC o telegramma, in modo che i componenti il Consiglio ed l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art. 14 comma 6, del presente Statuto dove occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio territoriale.
6. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri rappresentanti almeno un terzo dei presenti. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
- ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**
1. Il Consiglio di presidenza è composto:
- a) dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli altri membri eletti dal Consiglio territoriale ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) del presente Statuto, sino a un numero massimo complessivo di 11 (undici) componenti;
  - b) senza diritto di voto, dai rappresentanti o coordinatori dei settori territoriali di cui al successivo articolo 18, qualora gli stessi non siano già presenti in Consiglio di Presidenza ad altro titolo.
2. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.
4. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato esso si intenderà riunito in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Revisore Unico ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.
7. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio territoriale.
8. La presenza alle riunioni del Consiglio di Presidenza e, solo in caso di motivata necessità, anche del Consiglio territoriale, può avvenire anche per il tramite di mezzi di teleco-



municazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Spetta al Consiglio di presidenza:

- a) curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative dell'Adda nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio territoriale;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Confcooperative dell'Adda secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio territoriale;
- c) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
- d) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;
- e) proporre l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative nazionale;
- f) proporre al Consiglio territoriale la misura della quota territoriale quale parte del contributo associativo dovuto alla Confederazione;
- g) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi;
- h) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio territoriale;
- i) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio



territoriale;

- j) determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti. Fissare altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;
- k) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza del Consiglio territoriale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;
- l) proporre al Consiglio territoriale eventuali regolamenti interni.

**ART. 13 – COMITATI TERRITORIALI E COORDINATORI TERRITORIALI**

1. I consiglieri appartenenti alla stessa circoscrizione territoriale costituiscono i Comitati territoriali, anche tenendo conto delle specifiche peculiarità settoriali espresse dal territorio, ed eleggono il Coordinatore territoriale. Ai predetti Coordinatori, il Consiglio territoriale affida compiti specifici e di coordinamento.

2. Spetta ai Comitati territoriali:

- a) sviluppare una progettualità settoriale di rilevante interesse territoriale;
- b) promuovere iniziative tese allo sviluppo della cooperazione nell'ambito territoriale;
- c) proporre all'Unione dell'Adda eventuali rappresentanti in enti provinciali e locali;
- d) esprimere parere su atti ed iniziative che coinvolgono comunque il livello territoriale.

**ART. 14 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative dell'Adda, firma tutti gli atti della Confcooperative dell'Adda ed ha il potere di nominare avvocati per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione, presiede il Consiglio territoriale, il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi territoriali.

2. Spetta al Presidente:

- a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative dell'Adda;
- b) curare i rapporti di Confcooperative dell'Adda con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo provinciale ed interprovinciale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistente nelle province, nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c) convocare, su delibera del Consiglio territoriale, l'Assemblea, nonché i Convegni territoriali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;
- d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative dell'Adda;
- e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di Presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.



GUILIO VITALI  
NOTAIO IN MORBEGNO

3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o, in carenza di tale designazione, dal Vicepresidente anziano.

5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio territoriale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

#### **ART. 15 – SEGRETERIO GENERALE**

1. Il Presidente può proporre al Consiglio territoriale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative dell'Adda a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio territoriale.

3. In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura di Confcooperative dell'Adda, partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed ha voto consultivo nel Consiglio territoriale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

#### **ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'organo di controllo è costituito in forma collegiale. Su autorizzazione di Confcooperative nazionale può essere costituito in forma monocratica.

2. Se costituito in forma collegiale è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti eletti al di fuori dei suoi componenti dall'Assemblea, la quale nomina altresì il Presidente del Collegio. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell'organo, anche se costituito in forma monocratica, il Consiglio territoriale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

3. I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

4. All'organo di controllo si applica, in quanto compatibile, la disciplina riguardante i revisori e il collegio sindacale delle società.

5. Spetta all'organo di controllo vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio territoriale. I componenti l'organo di controllo intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio territoriale. Il Revisore unico



**GIULIO VITALI**  
NOTAIO IN MORBEGNO

ovvero il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.

**ART. 17 – IL DIRETTORE**

1. La Direzione degli uffici di Confcooperative dell'Adda è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente e, se nominato, con il Segretario Generale per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio territoriale e del Consiglio di Presidenza, coordinare l'assistenza agli associati, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative dell'Adda.

2. Il considerazione della complessità dell'organizzazione territoriale il Direttore può essere affiancato da uno o più Vice-direttori.

3. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

4. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate dalla Confederazione.

5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio territoriale.

**ART. 18 – SETTORI TERRITORIALI**

1. In seno a Confcooperative dell'Adda, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "Settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione.

2. I Settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporme la soluzione agli organi di Confcooperative dell'Adda e alla Federazione regionale.

3. Gli enti aderenti a ciascuno dei Settori territoriali istituiti provvederanno a nominare un coordinatore territoriale di settore.

4. L'organizzazione e l'attività dei Settori sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio territoriale.

**TITOLO IV**

**ART. 19 – PATRIMONIO E GESTIONE**

1. La Confcooperative dell'Adda gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e di Confcooperative Lombardia.

2. Confcooperative dell'Adda, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest'ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.



**GIULIO VITALI**  
NOTAIO IN MORBEGNO

**3. Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative**

dell'Adda con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative dell'Adda con il proprio patrimonio.

4. Il patrimonio di Confcooperative dell'Adda è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione.

6. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non è ripetibile.

7. Il contributo associativo, confederale quale sommatoria della quota territoriale, regionale e nazionale è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

8. Sono entrate ordinarie:

a) le risorse relative alla quota territoriale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;

b) le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità, di enti o imprese aderenti, enti, associazioni, persone fisiche ed altri soggetti.

9. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell'Organo di controllo secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio territoriale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo e entro la fine dell'anno precedente, quello preventivo.

10. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

11. Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ'**

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative dell'Adda e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa ed alle figure del Direttore e se nominato del Segretario generale le



**GIULIO VITALI**  
NOTAIO IN MORBEGNO

norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo

Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

**ART. 21 - CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 dello Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

**ART. 22 - EFFICACIA - MODIFICHE STATUTARIE DI MERO ADEGUAMENTO**

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative Nazionale.

2. Il Consiglio territoriale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenga opportune e necessarie.

**ART. 23 - RINVIO - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto della Confederazione Cooperative Italiane.

2. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati e alla composizione degli organi non sono retroattive.

F.TO TARTARINI ATTILIO

F.TO MARINONI GABRIELE

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO